

77.**ATTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA****Antimeridiana di martedì 27 marzo 2012****Interrogazioni oggetti:****2464****2496****2516****2517****2499****Progetto di legge oggetto:****262 (35)**

(emendamenti)

Risoluzione oggetto:**2225****Interrogazioni**

OGGETTO 2464 - Interrogazione del consigliere Bignami, di attualità a risposta immediata in Aula, circa le iniziative poste in essere in ottemperanza degli impegni assunti con l'approvazione, da parte dell'Assemblea legislativa, delle risoluzioniogg. nn. 1949, 1954 ed, in particolare, di quella oggetto n. 2051, riguardanti la variante di valico.

«Il sottoscritto Galeazzo Bignami, consigliere regionale del Gruppo Popolo della Libertà, premesso che nella seduta dell'Assemblea Legislativa del 28 febbraio u.s. sono state approvate le risoluzioni n. 1949, 1954 e 2051;

rilevato che la risoluzione 2051 impegnava la Giunta Regionale a chiedere ad ANAS e alla società Autostrade la sospensione cautelare dei lavori di scavo della galleria della variante di valico.

Interroga

la Giunta regionale per sapere:

quali iniziative sono state poste in essere per ottemperare all'impegno assunto con l'approvazione delle risoluzioni sopra citate ed in particolare della risoluzione 2051.»

OGGETTO 2496 - Interrogazione del consigliere Mandini, di attualità a risposta immediata in Aula, circa i lavori e le procedure relativi alla Variante di Valico, con particolare riferimento alla tutela della pubblica incolumità.

«L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

premessochè

- come noto, la Variante di Valico rappresenta un'opera viaria di realizzazione di un tratto autostradale compreso tra Sasso Marconi e Barberino del Mugello, di lunghezza complessiva pari a circa 63 km;

- in particolare, l'opera in esame si articola in due macro interventi infrastrutturali;

- un primo intervento, riguardante la tratta autostradale Sasso Marconi - La Quercia (19,4 km), consiste nell'adeguamento dell'attuale Autostrada A1 mediante la costruzione della terza corsia di marcia e nel rifacimento dello svincolo di Sasso Marconi. I lavori risultano ultimati e ad ottobre 2006 la tratta è stata aperta al traffico;

- un secondo intervento infrastrutturale, che più specificamente rileva in tal sede, interessa la tratta La Quercia - Barberino del Mugello e consiste nella realizzazione ex novo di un nuovo tracciato autostradale di 37 km da affiancare all'attuale Autostrada A1, nonché nel rifacimento e spostamento di alcuni svincoli autostradali. I lavori sono attualmente in corso e l'apertura al traffico è prevista per l'anno 2013;

- la tratta La Quercia - Barberino del Mugello presenta - oggettivamente e come comprovato dalle relazioni tecniche allegate agli atti progettuali - significative ed importanti difficoltà realizzative a causa della particolare morfologia del territorio appenninico tosco - emiliano. Segnatamente, la nuova tratta autostradale e le gallerie all'uopo necessarie insistono su aree geologiche instabili e ricche di sacche di gas, che rendono alquanto complicati gli scavi sotterranei e la posa dei pilastri;

- è in corso da Parte della Procura della Repubblica una indagine per disastro colposo con tanto di affidamento ad un geologo e due ingegneri che dovranno determinare eventuali responsabilità in ordine a quanto sopra scritto;

- l'imbocco sud nella cartografia ufficiale della Regione è passato da colorazione verde (quiescente) a colore rosso ossia frana attiva;

rilevato che

- in data 12-03-2012 la CMB attraverso lettera raccomandata indirizzata a Sindaco di S. Benedetto Val di Sambro e per conoscenza ad Autostrade per l'Italia S.p.A., SPEA e collegio dei tecnici Regione E-R, avvisava che l'edificio monitorato n. 10 a Ripoli, che corrisponde al civico 29 di Via S. Maria Maddalena, comunicava che era stata raggiunta la soglia di allerta ed invita il Comune a predisporre lo sgombero (allegato A);

- che il Comune di S. Benedetto Val di Sambro, nella persona del Sindaco Gianluca Stefanini, in data 13-03-2012, attraverso ordinanza contingibile ed urgente, dichiara l'inagibilità dell'immobile al civico 29 di Via S. Maria Maddalena a Ripoli ed il relativo immediato sgombero (allegato B);

- che la frana sempre più attiva è arrivata ad intaccare un pilone dell'Autostrada A1, esattamente il 5 - viadotto A1 - Rio Piazza (allegato C);

rilevato, altresì, che

- in data 28-02-2012 è stata votata ed approvata all'unanimità la risoluzione numero 2051, che impegna la Giunta a chiedere ad ANAS e alla Società Autostrade la sospensione cautelativa dei lavori di scavo della galleria fino alla conclusione delle indagini della Procura;

- che come si evince dall'agenzia DIRE delle ore 13:48 del 20-03-2012, il Sindaco di S. Benedetto Val di Sambro, Gianluca Stefanini, afferma di non voler fermare i lavori, affermando di "esser preoccupato", ma non facendo seguire nessun atto concreto nello specifico, aggiungendo che i tecnici non chiedono di sospendere i lavori, e potrebbe fare un'ordinanza sospensiva solo se ci fossero indicazioni tecniche che richiedano il blocco delle opere perché creano pericolo per l'incolumità pubblica.

Interroga la Giunta per sapere

- se in base all'evoluzione dei monitoraggi e dello stato attuale delle cose, concordi col Sindaco Stefanini nell'affermare che servirebbe una indicazione tecnica per emettere un'ordinanza sospensiva dei lavori per pericolo dell'incolumità pubblica;

- se in base all'evoluzione dei monitoraggi e dello stato attuale delle cose, ritenga o meno necessaria una ulteriore prova/indicazione tecnica che attesti il pericolo per l'incolumità pubblica, oppure quanto già prodotto sia sufficiente;

- se allo stato attuale delle cose ritenga o meno che il pericolo per l'incolumità pubblica si possa constatare anche per chi passa ogni giorno sull'Autostrada A1, considerato l'interessamento di un pilone portante della stessa;

- quali azioni ha già attivato o intende intraprendere per ottemperare alla risoluzione votata all'unanimità dall'aula in data 28-02-2012 che chiede una sospensione cautelativa dei lavori.»

OGGETTO 2516 - Interrogazione della consigliera Meo, di attualità a risposta immediata in Aula, circa centrali a biomasse relative al Comune di Palanzano (PR).

«Il sottoscritto consigliere

Premesso che

- il Comune di Palanzano (Parma) è dotato di una centrale a biomassa da 700 Kw per riscaldare alcuni edifici pubblici attraverso una piccola rete di teleriscaldamento che, per alcuni mesi ha bruciato cippato fresco, ma di fronte allo scarso rendimento energetico, alle consistenti emissioni in atmosfera e alla gran quantità di ceneri residue prodotte da questo tipo di combustibile, ora è passata a bruciare pellet;

- lo stesso Comune ha autorizzato lo scorso 16 gennaio, attraverso una Dia, la costruzione di un'altra centrale a biomassa da 0,99 Mw a Nacca di Vaestano che brucerebbe all'80% cippato di legna vergine e al 20% residui di digestato di deiezioni animali, che dovrebbero provenire da un biodigestore da 0,99 Mw, richiesto ma non ancora autorizzato;

Considerato che

- la Deliberazione assembleare n. 51 del 26 luglio 2011 prescrive che, per evitare il cumulo degli impatti derivanti dalla concentrazione degli impianti, la realizzazione degli stessi nella medesima area o in aree contigue è valutata in termini cumulativi, in sede di rilascio dell'autorizzazione unica o di controllo dei titoli abilitativi sostitutivi;

- la Provincia di Parma, nei suoi Indirizzi per lo sviluppo delle fonti rinnovabili elaborati in vista dell'approvazione del Programma energetico provinciale, ha dichiarato che "L'assenza di grandi distretti di lavorazione industriale del legno capaci di produrre con continuità ingenti quantitativi di residui legnosi, porta a ritenere poco praticabile (e comunque poco vantaggioso per il territorio montano) la realizzazione di grandi centrali a biomasse per la produzione di energia elettrica e calore. In considerazione dei volumi di biomassa richiesti e dei costi di esercizio, tali centrali rischierebbero infatti di dovere essere alimentate con combustibili legnosi a basso prezzo, di provenienza extra-provinciale se non extra-nazionale".

Chiede all'Assessore competente

- se per i tre impianti citati sia stata realizzata una valutazione cumulativa degli impatti ai sensi della Deliberazione assembleare n. 51/2011 e, nel caso, da quale amministrazione e con quali risultati;

- se i proponenti di qualcuno di questi impianti abbiano avuto accesso a finanziamenti pubblici e, nel caso, in che misura;

- se, visti i risultati di esercizio degli impianti a biomasse esistenti, non si ritenga più opportuno finanziare caldaie automatiche a pellet di minore potenza per il riscaldamento degli edifici pubblici e privati.»

OGGETTO 2517 - Interrogazione dei consiglieri Bernardini e Manfredini, di attualità a risposta immediata in Aula, circa la distribuzione degli Uffici giudiziari sul territorio regionale, con particolare riferimento alla situazione riguardante Porretta Terme e Pavullo nel Frignano.

«Premesso che in data 26 ottobre 2011 l'Assemblea legislativa ha approvato all'unanimità una risoluzione per impegnare la Giunta a valutare gli effetti sul territorio regionale del testo approvato in Senato circa la distribuzione degli uffici giudiziari sul territorio emiliano-romagnolo, ponendo inoltre in essere azioni volte ad evitare effetti discorsivi sul sistema di presidio giudiziario regionale;

Considerato che alcune Sezioni distaccate di Tribunale, come quelle di Porretta Terme e di Pavullo nel Frignano, collocate in zone montane particolarmente decentrate, svolgono un ruolo particolarmente significativo a supporto della popolazione, e in particolare presso la Sezione distaccata di Porretta Terme del Tribunale di Bologna, vengono annualmente iscritti oltre un migliaio di procedimenti civili e alcune centinaia di procedimenti penali;

Preso quindi atto che l'eventuale soppressione delle Sezioni distaccate comporterebbe grave danno sia dal punto di vista sociale che giudiziario e che alla Giunta, pur non essendo istituzionalmente competente nell'organizzazione degli uffici statali, è stato chiesto di farsi carico di recepire e di segnalare alle autorità statali competenti i disagi manifestati dalla collettività per la diminuzione dei servizi dovuta alla chiusura di pubblici uffici;

interrogano il presidente della Giunta regionale

per conoscere:

1) Se e in quali termini la Giunta regionale abbia valutato gli effetti sul territorio regionale della riorganizzazione e distribuzione prevista per gli Uffici giudiziari;

2) Se e in quali sedi si sia attivata per quanto di competenza affinché i criteri di riordino messi a punto siano fortemente integrati per impedire chiusure ingiustificate e potenzialmente lesive dell'efficacia complessiva del sistema giudiziario;

3) Eventuali azioni specifiche volte a mantenere Sezioni distaccate del Tribunale di Bologna a Porretta Terme ed a Pavullo nel Frignano.»

OGGETTO 2499 - Interrogazione del consigliere Sconciaforni, di attualità a risposta immediata in Aula, circa il ripristino della parità di trattamento tra uomini e donne nelle aziende in cui si applica il contratto separato firmato sul modello "Pomigliano", con particolare riferimento ai congedi di maternità e parentali.

«Premesso che

- Nelle aziende del gruppo FIAT in regione si applica il contratto separato firmato sul modello Pomigliano.

- Detto accordo garantisce un premio di produttività a chi ha lavorato almeno 870 ore/anno.

- Nel computo delle ore non vengono considerate le assenze la cui copertura è per legge o contratto parificata alla prestazione lavorativa.

- Che detto regime di determinazione del premio di produttività è stato motivato dall'esigenza del gruppo Fiat di contenere l'assenteismo.

Considerato che

- Queste assenze riguardano in larga parte il diritto ai congedi di maternità e parentali, compresi la cura del figlio e i periodi di gravidanza.

- Detto diritto è sancito dal: Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53".

- Il venir meno di questo diritto non solo comporta una violazione alla legge, ma mette in atto una forte discriminazione verso le donne, andando contro i precetti costituzionali.

- A ciò si aggiunge che non vi è alcuna necessità di prevedere misure contenitive di detto tipo di congedi, posto che il loro utilizzo risponde ad una effettiva e genuina necessità per le lavoratrici e i lavoratori.

Si chiede alla Giunta

- Quali azioni intenda mettere in campo per ripristinare la parità di trattamento tra uomini e donne nelle aziende interessate dal contratto in premessa.

- Quali azioni intenda intraprendere per evitare che discriminazioni di questo tipo possano ripetersi.»

Progetto di legge

OGGETTO 262

Progetto di legge d'iniziativa dei consiglieri Naldi e Meo: «Anagrafe pubblica degli eletti. Disposizioni sulla trasparenza e l'informazione» (35)

CAPO I

OGGETTO, PRINCIPI E FINALITÀ

Art. 1

Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi fondamentali della legislazione nazionale e dell'ordinamento dell'Unione europea nonché dello

Statuto regionale, riconoscendo che la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche, alla funzione legislativa ed amministrativa e al controllo dei poteri pubblici è condizione essenziale per lo sviluppo della vita democratica, si dota degli adeguati strumenti di trasparenza per la comunicazione della propria attività.

Art. 2
Obiettivi

1. Al fine di agevolare il diritto di accesso e di informazione dei consiglieri e dei cittadini, come presupposto indispensabile alla garanzia di trasparenza e di buona amministrazione, l'Assemblea legislativa e la Giunta regionale si dotano di disposizioni sulla trasparenza e sull'informazione attraverso la creazione dell'anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati.

CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA E INFORMAZIONE SULL'ASSEMBLEA
LEGISLATIVA E SULLA GIUNTA REGIONALE

Art. 3
Anagrafe degli eletti e dei nominati

1. L'Assemblea legislativa e la Giunta regionale rendono disponibili, sui propri siti internet, le informazioni relative alla creazione di un'anagrafe degli eletti e dei nominati. A tal fine, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e con le modalità di cui all'articolo 5, per ciascun eletto all'Assemblea legislativa, per il Presidente della Regione e ogni componente della Giunta, oltre a quanto espressamente previsto dalla legge 5 luglio 1982, n. 441 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti), sono pubblicati:

- a) nome e cognome, luogo e data di nascita;
- b) titolo di studio;
- c) professione esercitata;
- d) codice fiscale, dato identificativo al fine di disporre di un'anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati e, di ciascuno, incarichi elettivi ricoperti nel tempo;
- e) carica istituzionale ricoperta in Assemblea legislativa, in Giunta e in Consulte, Comitati, Enti e simili nominati dall'Assemblea legislativa;
- f) lista o gruppo di appartenenza o di collegamento e sintesi in forma riclassificata del bilancio delle spese sostenute dallo stesso;
- g) emolumenti, rimborsi e/o gettoni di presenza percepiti a qualsiasi titolo dalla Regione;
- h) dichiarazione dei redditi e della situazione patrimoniale, così come espressamente previste dalla legge n. 441 del 1982, nonché dei conviventi *more uxorio* se gli stessi vi consentono;
- i) dichiarazione dei finanziamenti, delle donazioni o di qualsiasi altra elargizione o atto di liberalità ricevuto e/o erogato per un valore di oltre mille euro annui;
- j) atti presentati e sottoscritti con relativi iter, dalla presentazione fino alla loro conclusione (progetti di legge, emendamenti a progetti di legge presentati, risoluzioni, mozioni, ordini del giorno, interpellanze e interrogazioni);

- k) quadro delle presenze ai lavori della Giunta, dell'Assemblea legislativa, delle Commissioni di cui fa parte e voti espressi dal singolo, in caso di voto elettronico o di voto difforme da quello del Gruppo, o dal Gruppo di riferimento sui provvedimenti adottati dagli stessi.

2. I dati elencati al comma 1 sono forniti dagli uffici e/o dai diretti interessati su apposito modulo predisposto dalla Regione Emilia-Romagna con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero", entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4

Attività dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale

1. L'Assemblea legislativa e la Giunta regionale rendono disponibili sui propri siti internet, nelle modalità indicate dall'articolo 5, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le seguenti informazioni relative alla propria attività:

- a) l'elenco delle proprietà immobiliari della Regione e la loro destinazione d'uso;
- b) un elenco in merito all'intera attività degli incarichi esterni, dove per ogni incarico devono risultare in maniera omogenea le seguenti voci:
 - 1. ufficio proponente;
 - 2. soggetto assegnatario;
 - 3. tipologia dell'incarico;
 - 4. ammontare dei compensi riconosciuti;
 - 5. data di conferimento e di scadenza dello stesso, se trattasi di nuovo incarico, viceversa data di rinnovo se l'assegnatario ha già usufruito precedentemente di un incarico nella stessa istituzione regionale, comprensivo delle attribuzioni attualmente in essere o assegnate da essa stessa;
 - 6. esistenza di eventuali rapporti plurimi con le società controllate o partecipate dalla Regione e relativi importi, attraverso una dichiarazione dei soggetti di cui al punto 2;
- c) per ogni società o ente o organismo comunque denominato partecipato dalla Regione, la ragione sociale, i dati essenziali di bilancio, i nominativi dei consiglieri di amministrazione e i relativi emolumenti;
- d) la pubblicità dei lavori assembleari, con relativa pubblicizzazione delle sedute e degli argomenti in discussione in Commissione e in Assemblea, attraverso la pubblicazione degli ordini del giorno delle stesse, dei relativi verbali, delle registrazioni audio con archiviazione fruibile e indicizzazione degli interventi per singolo consigliere e per argomento trattato e, comunque, secondo specifiche modalità previste dal Regolamento interno dell'Assemblea.

Art. 5

Modalità di informazione e comunicazione sui portali dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale

1. Al fine di favorire una pratica e veloce consultazione ed elaborazione dei dati citati agli articoli 3 e 4 della presente legge, l'Assemblea legislativa e la Giunta regionale istituiscono apposite sezioni dei rispettivi portali nelle quali inserirli.

2. Tutti i dati resi pubblici sui portali devono essere raccolti alla fonte, con il massimo livello possibile di dettaglio, non in forme aggregate o modificate. La loro pubblicazione deve essere tempestiva e se ne deve garantire la consultazione al più ampio numero di utenti per la più ampia varietà di scopi.

3. Criteri, modalità e competenze per la raccolta, la pubblicazione e la diffusione dei dati espressi agli articoli 3 e 4 della presente legge sono definiti con apposito atto assunto d'intesa tra l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa e la Giunta regionale. Tale atto deve prevedere l'apposita licenza per l'utilizzo dei dati e la predisposizione di formati standard e aperti al fine di consentire la massima fruibilità dei dati stessi.

Art. 6

Tutela dei dati personali

1. Il primo conferimento di documenti sul sito internet è effettuato previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Art. 7

Estensione delle disposizioni

1. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), i), k) della presente legge si applicano altresì a Presidenti, Vicepresidenti, consiglieri, amministratori delegati e direttori generali di istituti e di enti pubblici, anche economici, di nomina o designazione del Presidente della Giunta, della Giunta o dell'Assemblea legislativa.

Art. 8

Sanzioni

1. Nel caso di inadempienza degli obblighi imposti dall'articolo 3 della presente legge il Presidente della Giunta, se l'inadempiente è un membro della Giunta, o il Presidente dell'Assemblea legislativa, se l'inadempiente è un consigliere regionale, lo diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni. Senza pregiudizio di sanzioni eventualmente previste nell'ambito della potestà regolamentare, nel caso di inosservanza della diffida il Presidente della Giunta o il Presidente dell'Assemblea ne dà notizia all'Assemblea.

2. Dell'inosservanza della diffida si fa menzione nell'anagrafe degli eletti e dei nominati di cui all'articolo 3 della presente legge.

Art. 9

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

Emendamenti all'oggetto 262

Emendamento 1, a firma del consigliere Defranceschi:

«1. All'articolo 4, comma 1, lettera d) del progetto di legge "Anagrafe pubblica degli eletti. Disposizioni sulla trasparenza e l'informazione" dopo la parola "audio" è aggiunta la parola "-video".»

77ª SEDUTA (antimeridiana)

ALLEGATO A

27 MARZO 2012

Emendamento 2, a firma dei consiglieri Mumolo e Naldi:

«modifica della denominazione dell'Art. 1 con la sostituzione della parola "Finalità" con la parola "Principi".»

Emendamento 3, a firma dei consiglieri Mumolo e Naldi:

«modifica dell'Art. 6 come segue: "Il primo conferimento di documenti sul sito internet è effettuato previo contatto con gli uffici del Garante per la protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per assicurare il rispetto della disciplina applicabile".»

Emendamento 4, a firma dei consiglieri Mumolo e Naldi:

«modifica dell'Art. 7 come segue: "Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), i), e comma 2 della presente legge si applicano altresì a Presidenti, Vice-Presidenti, consiglieri, Amministratori Delegati e Direttori generali di istituti e di enti pubblici, anche economici, di nomina o designazione del Presidente della Giunta, della Giunta o dell'Assemblea Legislativa".»

Risoluzione

OGGETTO 2225 - Risoluzione proposta dai consiglieri Lombardi, Luciano Vecchi e Riva per impegnare la Giunta a rappresentare in ogni sede istituzionale in Italia e all'estero la necessità di rivedere la normativa sulle agenzie di rating e per l'istituzione di una agenzia europea di rating

«L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Considerato

che l'ultima raffica di declassamenti da parte di Standard and Poor's ha colpito al cuore nove Paesi membri dell'Unione Europea fra cui l'Italia e, per le modalità ed i tempi con cui è stata diffusa, pone con drammatica evidenza il problema della credibilità delle società di rating, della correttezza delle loro valutazioni e dei criteri con cui emettono le loro pagelle;

che non mancano esempi in cui in un recente passato S&P, Moody's e Fitch sono incorse in clamorosi errori di valutazione con ripercussioni importanti per investitori pubblici e privati e per singoli cittadini;

che ancor più paradossale appare il fatto che S&P - quasi ad orologeria - abbia declassato il nostro Paese in prossimità della introduzione dei medesimi provvedimenti che aveva sollecitato come "stabilizzatori" del rating;

che sempre più sono i leaders europei che auspicano la nascita di un'agenzia di rating europea, trasparente e senza i macroscopici conflitti di interesse di quelle americane;

che il mondo dell'economia reale che crea occupazione e del lavoro che crea benessere e dona dignità alla persona, non può più assistere passivamente ai "giochi" finanziari di speculatori senza scrupoli che mettono a repentaglio la vita di milioni di famiglie a cui vengono chiesti sacrifici spesso vanificati da indici finanziari la cui origine è spesso incomprensibile e talvolta sospetta;

che anche la nostra Regione pure in un contesto internazionale e globalizzato, non può non prendere posizione rispetto a queste degenerazioni della finanza.

Stigmatizza

il recente comportamento delle agenzie di rating che appare più orientato a fini protezionistici delle lobbies finanziarie internazionali che alla reale tutela del mercato finanziario che va ricordato

dovrebbe essere al servizio dell'economia reale e non usare l'economia reale per fini meramente speculativi.

Invita

il sistema bancario dell'Emilia-Romagna a non lasciarsi influenzare da valutazioni che hanno più il sapore di una tutela lobbistica di interessi finanziari extra europei, che di una obiettiva analisi economica e, per quanto possibile, ad incentivare la concessione di crediti all'economia reale di questa Regione.

Impegna la Giunta

a considerare seriamente la possibilità di non concedere più alcun incarico ad agenzie di rating per la valutazione del proprio bilancio anche alla luce del fatto che non vi è alcuna reale autonomia di giudizio rispetto al bilancio statale;

a rappresentare in ogni sede istituzionale in Italia ed in Europa, la necessità di rivedere immediatamente la normativa in materia di agenzie di rating, ribadendo in particolare la mancanza di ogni loro valore giuridico, introducendo sanzioni per evidenti errori di valutazione o per reali turbative al mercato;

a sostenere, in ogni sede nazionale ed europea, la proposta di istituzione di una agenzia europea di rating che abbia caratteristiche di indipendenza e di qualità, nell'ambito del necessario rafforzamento degli strumenti di governance politica ed economica dell'Unione Europea.»